

Civile Ord. Sez. 6 Num. 22322 Anno 2014

Presidente: BOGNANNI SALVATORE

Relatore: COSENTINO ANTONELLO

Data pubblicazione: 21/10/2014

### ORDINANZA

sul ricorso 22910-2012 proposto da:

SAN MARCO SPA 04142440728, in persona dell'Amministratore unico, (nella qualità di concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per il Comune di Lecco), elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE, 28, presso lo studio dell'avvocato PIETRO DI BENEDETTO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato IONATA LORENZO giusta procura a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

*contro*

UNILEVER ITALIA SRL, quale incorporante della Uniliver Italia Srl, in persona del suo Amministratore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE TUPINI 133, presso lo studio dell'avvocato

C.U.+C.I.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

7600  
14

ROBERTO BRAGAGLIA, che la rappresenta e difende giusta  
procuras in calce al controricorso;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 19/12/2012 della COMMISSIONE  
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO del 16/01/2012,  
depositata il 22/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
25/09/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO  
COSENTINO;

udito l'Avvocato Bragaglia Roberto difensore della controricorrente  
che si riporta agli scritti.

rilevato che, ai sensi dell'art. 380 *bis* cod. proc. civ., è stata depositata in  
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

<< La società San Marco S.p.a. - concessionaria del servizio di accertamento e riscossione  
dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per il Comune di  
Lecco - ricorre contro la società Unilever Italy Holdings S.r.l. per la cassazione della sentenza  
n. 19/12/12 con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, confermando la  
sentenza di primo grado, ha parzialmente accolto il ricorso della contribuente avverso l'avviso  
di accertamento avente ad oggetto le suddette imposte per l'anno 2009, dovute al Comune di  
Lecco per l'esposizione di messaggi pubblicitari su ombrelloni, tavoli e sedie.

La Commissione Regionale ha giudicato corretta la rettifica, operata sul punto dal giudice di  
primo grado, dei conteggi effettuati negli avvisi di accertamento, ritenendo applicabile alla  
fattispecie, ai fini della determinazione della superficie imponibile, il disposto dell'articolo 7,  
quinto comma, D.Lgs. 507/93, che recita: "*i festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di  
identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra  
loro si considerano, gli effetti del calcolo della superficie imponibile, con un unico mezzo  
pubblicitario*".

Il ricorso si articola in un unico mezzo riferito al numero 3 dell'articolo 360 c.p.c., con il quale  
si denuncia la violazione dell'articolo 7, D.Lgs. 507/93, in cui la Commissione Tributaria  
Regionale sarebbe incorsa applicando tale disposizione nella ipotesi in cui mezzi pubblicitari  
siano esposti su oggetti diversi dotati di autonomia funzionale e separatamente amovibili.

Si costituisce con controricorso la società contribuente, eccependo l'inammissibilità e, in  
subordine, l'infondatezza del motivo.

Il ricorso va respinto in quanto la sentenza gravata non si fonda su un'interpretazione dell'articolo 7, quinto comma, D.Lgs. 507/93 difforme da quella indicata da questa Corte, che, con la sentenza 23567/09, ha già avuto occasione di chiarire che la suddetta disposizione *“considera come un unico mezzo pubblicitario, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, una pluralità di messaggi che presentino un collegamento strumentale inscindibile fra loro ed abbiano identico contenuto, anche se non siano tutti collocati in un unico spazio o in un'unica sequenza.”*; ma si fonda sull'apprezzamento di fatto, censurabile solo con il mezzo di cui al numero 5 dell'articolo 360 c.p.c., dell'esistenza della *“connessione”*, prevista dalla lettera del testo normativo, tra *“mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo”*.

Si propone il rigetto del ricorso.>>

che la contribuente intimata si è costituita con controricorso;

che la relazione è stata notificata alle parti;

che non sono state depositate memorie difensive;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide gli argomenti esposti nella relazione, conformi a quanto questa Corte ha recentemente ribadito con la sentenza n. 16315/13;

che, pertanto, si deve rigettare il ricorso;

che ricorrono ragioni per compensare le spese del giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Roma il 25 settembre 2014.